

Compiti e poteri affidati alla SIAE

Il decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60 che ha sostanzialmente modificato il regime fiscale delle attività di spettacolo, ha tra l'altro attribuito alla SIAE compiti e poteri parzialmente diversi da quelli precedentemente stabiliti, tra cui la cooperazione con gli uffici delle Entrate e gli uffici IVA per il controllo delle attività, anche se non aventi natura di spettacolo e/o intrattenimento, svolte da associazioni sportive dilettantistiche che abbiano optato per l'applicazione delle disposizioni di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398.

I controlli affidati alla SIAE che hanno lo scopo di reperire elementi utili per l'accertamento delle citate imposte e per la repressione delle violazioni nelle stesse materie, si estrinseca essenzialmente nell'esercizio dei seguenti poteri:

- Controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l'emissione, la vendita e la prevendita dei titoli di accesso, nonché delle prestazioni di servizi accessori;
- Ispezione documentale che può avere ad oggetto tutti i libri, registri, documenti e scritture che si trovino nei locali destinati all'esercizio dell'attività, compresi quelli la cui tenuta non sia obbligatoria. Il contribuente, in questo caso dovrà essere avvertito che la mancata esibizione della documentazione richiesta (se costituisce rifiuto anche la dichiarazione di non possedere la documentazione) renderà la stessa inutilizzabile per finalità difensive in sede amministrativa o contenziosa.
- E' opportuno evidenziare che tra le facoltà alla stessa attribuite dalla legge non figurano quelle previste dall'art. 51 del D.P.R. n. 633/1972, diverse dalle verifiche.

Pertanto la SIAE non può:

- Invitare i contribuenti a comparire presso i propri uffici per esibire documenti o scritture, o fornire dati, notizie e chiarimenti rilevanti ai fini degli accertamenti nei loro confronti;
- Inviare ai soggetti che esercitano attività spettacolistiche o di intrattenimento, con invito a restituirli compilati e firmati, questionari relativi ai dati e notizie di carattere specifico rilevanti ai fini dell'accertamento;
- **Invitare qualsiasi soggetto ad esibire o trasmettere documenti e fatture relativi a determinare cessioni di beni o prestazioni di servizi ricevute;**
- Richiedere la comunicazione di dati e notizie utili ai fini dell'accertamento a organi amministrativi dello Stato, agli enti pubblici economici, alle società ed enti di assicurazione, ecc.;
- Richiedere copie o estratti degli atti e dei documenti depositati presso notai o altri pubblici ufficiali;
- Richiedere ai contribuenti il rilascio di una dichiarazione contenente l'indicazione dei rapporti intrattenuti con banche, poste, società fiduciarie o altri intermediari finanziari;
- Richiedere alle banche i rapporti con i clienti e alle poste i dati relativi ai conti correnti postali, libretti di deposito, ecc.

Controlli ai soggetti forfettari ex legge n. 398 del 1991.

Nei confronti dei soggetti che si avvalgono del regime forfettario introdotto dalla Legge 398/91 l'attività di controllo della SIAE sarà indirizzata principalmente alla:

- Verifica della completa e tempestiva registrazione dei proventi nel prospetto semplificato, sostitutivo del registro degli acquisti e dei corrispettivi, ex D.M. 11.2.1977;
- Verifica del volume d'affari realizzato nell'anno precedente per le nuove opzioni presentate da soggetti che già esercitano attività;
- Verifica periodica che non venga superato il limite del plafond, fissato in 250.000 euro;
- Verifica di assenza di finalità lucrative.